

# **TUTELA E GESTIONE DEI RIFUGI GENETICI DELLA TROTA MEDITERRANEA IN SARDEGNA.**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990**

*tra*

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas), con sede in viale Merello 86, 09123 Cagliari, rappresentata dal Direttore del Servizio Tecnico, dott. Maurizio Mallocci;

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA), con sede in via Tommaso Fiorelli 1, 09126 Cagliari, rappresentato dal Direttore di Dipartimento pro-tempore Prof.ssa Anna Maria Fadda;

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – RAS (CFVA), con sede in Via Biasi 7, 09031 Cagliari, rappresentato dal Comandante dott. Antonio Casula;

Assessorato della difesa dell'ambiente- Regione Autonoma della Sardegna (RAS), Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (STNPF), con sede in via Roma 80, 09123 Cagliari, rappresentato dal Direttore dott. Giovanni Piras;

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - RAS, Servizio pesca e acquacoltura (SPA), con sede in Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, rappresentato dal Direttore dott. Giorgio Pisanu;

di seguito denominati congiuntamente “parti”.

### **Premesso che**

La trota Mediterranea della Sardegna, *Salmo cettii* Rafinesque 1810 (ex *Salmo trutta macrostigma*), è inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ed è protetta attraverso la designazione di zone speciali di conservazione della rete Natura 2000.

Secondo il comitato italiano della IUCN la *Salmo cettii* è una specie in forte declino. La principale minaccia è l'ibridazione e conseguente introggressione col fenotipo Nord Atlantico, derivante da ripopolamenti incontrollati.

La Carta Ittica Regionale – Tratti montani (RAS, 2018) individua in Sardegna, nelle parti alte di alcuni torrenti, tre nuovi rifugi genetici con popolazioni autoctone di trota in purezza.

Sulla base delle informazioni contenute nella Carta Ittica Regionale il decreto dell'Assessore all'Agricoltura e alla riforma agro-pastorale n. 314/Dec.A/9 del 7 Febbraio 2019 istituisce 3 rifugi genetici (RG) di trota autoctona (*Salmo cettii*) nei torrenti Rio Furittu (Villasalto), Rio Piras (Gonnosfanadiga) e Rio Flumineddu (Orgosolo, Villagrande, Talana e Urzulei) con divieto generale di pesca e di disturbo delle popolazioni e perturbazione dell'ambiente, stabilendo inoltre che Forestas segnalerà i RG posizionando cartelli informativi nei principali punti di accesso.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 del 31.07.2018 “Programmazione in materia di tutela della trota sarda”, stanziando fondi per avviare la gestione dei rifugi genetici recentemente individuati (Rio Flumineddu di Talana, Villagrande Strisaili, Orgosolo e Urzulei; Rio Piras di Gonnosfanadiga; Rio Furittu di Villasalto) e individua l'Agenzia Forestas come soggetto attuatore. La delibera specifica che è necessario intraprendere, fin dalle prime fasi di sviluppo del programma, un percorso di condivisione con le popolazioni locali, attraverso un adeguato processo partecipativo.

Sulla base della DGR sopra, la determinazione del STNPF n. 562 del 3 agosto 2018 impegna a favore dell'Agenzia Forestas euro 150.000,00 per l'attuazione di un progetto di tutela e gestione dei siti di

presenza delle ultime popolazioni rinvenute di trota sarda pura, vincolando la liquidazione dei fondi all'approvazione di un progetto di massima trasmesso da Forestas.

La nota n. 13705 del 02.11.2018 del Servizio tecnico della Direzione generale dell'Agenzia Forestas, trasmette al STNPF per approvazione il progetto di massima "Tutela e gestione dei rifugi genetici della trota mediterranea in Sardegna".

La Determinazione del STNPF n. 23045 del 05.11.2018 approva il progetto di massima trasmesso da Forestas e liquida i fondi a favore di Forestas per consentire l'attuazione del progetto "Tutela e gestione dei rifugi genetici della trota mediterranea in Sardegna" secondo un piano operativo da concordare tra Forestas e STNPF.

Il progetto di massima individua inoltre come strumento di attuazione accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, da sviluppare tra istituzioni coinvolte nella tutela e gestione della trota in Sardegna.

Questo accordo di collaborazione nasce quindi dalle premesse sopra e rispetta i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 in quanto:

- a) le attività previste sono di interesse comune per tutti gli enti coinvolti, in quanto rientrano nei compiti istituzionali di ciascuno;
- b) il servizio oggetto del presente accordo è di interesse pubblico, in quanto finalizzato alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità, in particolare alla tutela e gestione dei siti di presenza delle ultime popolazioni di trota sarda pura;
- c) i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi delle spese che saranno sostenute dai vari enti coinvolti per la realizzazione del progetto;
- d) le attività oggetto dell'accordo sono esercitate dai vari enti coinvolti sul mercato libero in misura inferiore al 20% del volume globale.

Le istituzioni coinvolte in questo accordo hanno le seguenti competenze:

- a) Forestas è l'ente tecnico-operativo di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione e gestione nel settore forestale e ambientale RAS e opera nella gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, con azioni volte alla tutela della biodiversità.
- b) Il DiSVA, Sezione Biologia Animale ed Ecologia, gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile e gestione delle risorse marine e dulciacquicole, è coinvolto nei progetti di tutela della trota sarda per le sue competenze nello studio e gestione delle risorse ittiche.
- c) Il STNPF è responsabile dell'attuazione della Direttiva Habitat e della strategia nazionale biodiversità, inclusa la tutela e conservazione degli habitat, flora e fauna.
- d) Il SPA è competente in materia di programmazione e regolamentazione del settore della pesca e acquacoltura in Sardegna e supporta le attività del Comitato consultivo regionale della pesca istituito ai sensi della L.R. n. 14/1963.
- e) Il CFVA è responsabile della vigilanza ambientale in Sardegna ed è responsabile del controllo sulla pesca nelle acque interne.

## **Visti**

L'Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di gestione della trota Mediterranea in Sardegna (AC1), finanziato con L.R. 5/2017, articolo 3, comma 12, firmato digitalmente il 25/06.2018, con repertorio Forestas registro n. 248/28.06.2018, di durata triennale, che prevede attività di studio, proposte di adeguamento normativo e interventi di conservazione della trota sarda (interventi pilota di immissione di trote autoctone allevate in situ e pesca selettiva per ridurre i livelli di ibridazione in una popolazione autoctona, con sperimentazione di crioconservazione del seme di riproduttori maschili di trote autoctone).

Il Piano operativo (PO) sviluppato da Forestas e DiSVA, allegato e parte integrante e sostanziale di questo accordo.

## **Considerato che**

Le parti intendono attivare una collaborazione per la realizzazione del progetto di “Tutela e gestione dei rifugi genetici della trota mediterranea in Sardegna”, secondo quanto specificato nel PO.

Per questo, è necessario formare un gruppo di lavoro multidisciplinare, con il coinvolgimento delle competenze di diverse istituzioni.

Pur riguardando la conservazione e gestione della trota autoctona in Sardegna, questo ulteriore accordo è motivato dalle differenze col precedente AC1 per origine dei finanziamenti, siti di intervento, natura delle attività e complementarità.

### **Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1) Finalità dell'accordo**

Avviare un programma di ricerca collaborativo per valutare lo stato iniziale delle popolazioni locali e degli habitat dei salmonidi, realizzare interventi di eradicazione e reintroduzione e valutare metodi di pesca sostenibile nei sottobacini idrografici dei rifugi genetici individuati nella DGR 39/27.

#### **Articolo 2) Oggetto della collaborazione**

Realizzazione del progetto di “Tutela e gestione dei rifugi genetici della trota mediterranea in Sardegna”, secondo quanto specificato nel Piano operativo (PO).

#### **Articolo 3) Impegni delle parti**

Per la realizzazione delle azioni previste nel PO le parti prendono i seguenti impegni.

Forestas, attraverso i suoi servizi centrali e territoriali, si impegna a:

- Coordinare l'accordo dal punto di vista tecnico e finanziario;
- Mettere a disposizione competenze, personale, mezzi, strutture e attrezzature, per contribuire alle attività dettagliate nel PO;
- Pubblicare su sito istituzionale, riviste divulgative e scientifiche, in collaborazione con le parti, i risultati del progetto;
- Sviluppare e trasmettere al STNPF relazione finale con attestare le attività realizzate e riepilogate tutte le spese sostenute.

Il DiSVA si impegna a:

- Fornire supporto scientifico al coordinamento tecnico dell'accordo;
- Mettere a disposizione competenze, personale, mezzi, strutture e attrezzature, per contribuire alle attività dettagliate nel PO;
- Pubblicare su sito istituzionale, riviste divulgative e scientifiche, in collaborazione con le parti, i risultati del progetto;

Il STNPF si impegna a:

- Fornire supporto sul piano amministrativo, procedurale e procedimentale al coordinamento tecnico dell'accordo, in relazione alle specifiche competenze;
- Collaborare nella stesura dei contenuti dei pannelli informativi;
- Collaborare nella stesura dei regolamenti di pesca previsti nel PO;
- Partecipare agli incontri di comunicazione previsti nel PO;

Il SPA si impegna a:

- Fornire supporto nella predisposizione di regolamenti di pesca *ad hoc* dei salmonidi, come specificato nel PO, in collaborazione con le parti;
- Fornire le autorizzazioni di competenza;
- Predisporre la bozza di decreto assessoriale per l'adozione dei regolamenti di pesca *ad hoc* dei salmonidi;

Il CFVA si impegna a:

- Incrementare il controllo ambientale nei sottobacini idrografici dei rifugi genetici;
- Collaborare nella progettazione della segnaletica dei rifugi genetici, come prevista nel PO;

Le parti si impegnano congiuntamente a:

- partecipare costruttivamente ai lavori, con la necessaria flessibilità ed evidenziando prontamente eventuali problemi e soluzioni, ognuno nei rispettivi ambiti di competenza, per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo;
- partecipare alle riunioni operative di coordinamento e scambio di informazioni, anche in modalità videoconferenza;
- esplicitare le rispettive attività nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'amministrazione di appartenenza;

#### **Articolo 4) Dotazione finanziaria, rimborso spese e relazione finale**

La dotazione finanziaria, di 150.000 euro, è stanziata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/27 del 2018 "Programmazione in materia di tutela della trota sarda" e successiva determinazione del STNPF n. 23045 del 05.11.2018 che liquida a favore dell'Agenzia Forestas l'intero importo a sostegno del progetto di "Tutela e gestione dei rifugi genetici della trota mediterranea in Sardegna".

Il rimborso delle spese vive sostenute dal DiSVA nella realizzazione dell'accordo, secondo la ripartizione specificata nel PO, sarà curato dall'Agenzia Forestas in seguito a dichiarazione di spesa annuale trasmessa dal DiSVA al Servizio tecnico della Direzione Generale di Forestas dopo un anno di attività e al termine del progetto. Alla dichiarazione di spesa dovrà essere allegata una relazione tecnica con descritte le attività svolte e i risultati ottenuti, a giustificazione dei rimborsi richiesti.

Al fine dell'accettazione della dichiarazione di spesa dovranno essere allegati originali dei documenti di spesa (se applicabile) e una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute, che per tali spese non sono stati ottenuti altri rimborsi e con l'impegno di non richiederne in futuro per le medesime spese.

In caso di necessità, può essere concordata una rimodulazione della ripartizione dei fondi tra le parti e tra voci di spesa differenti. Variazioni compensative tra voci di spesa differenti effettuate dalla stessa parte, entro il 20% della somma destinata alla singola voce di spesa e senza determinare una variazione del budget complessivo destinato a ciascuna parte, non devono essere concordate ma devono essere semplicemente comunicate in sede di rendicontazione.

L'Agenzia Forestas trasmetterà ai sottoscrittori del presente accordo una relazione intermedia al termine del primo anno di attività e una relazione conclusiva sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. A conclusione del progetto Forestas trasmetterà inoltre al STNPF un riepilogo delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del progetto.

#### **Articolo 5) Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento delle finalità di questo accordo, le parti s'impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature e mezzi che si rendessero necessari per l'espletamento dell'attività.

#### **Articolo 6) Responsabili dell'accordo**

Foresta indica come responsabile dell'accordo il Direttore del Servizio tecnico della Direzione generale, dott. Maurizio Mallocci, e come responsabile di progetto il dott. Paolo Casula;

il DiSVA indica come responsabile di progetto il dott. Andrea Sabatini;

il STNPF indica come responsabili di progetto le dott.sse Maria Bonaria Careddu e Laura Cappai;

il SPA indica come responsabile di progetto la dott.ssa Marina Campolmi;

il CFVA indica come responsabile di progetto il Comm. Capo dott. Pierluigi Meloni;

#### **Articolo 7) Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto di questo accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e le strutture reciproche per lo svolgimento delle attività previste nel PO.

#### **Articolo 8) Sicurezza sul lavoro**

Le parti fanno riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per le questioni inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con riguardo al personale di propria competenza operante nel progetto e a eventuali interferenze con altro personale.

Le parti garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, utilizzate per le esigenze delle attività sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

#### **Articolo 9) Durata dell'accordo, procedura di rinnovo, facoltà di recesso.**

Questo accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di firma dell'ultimo sottoscrittore e potrà essere prorogato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dall'accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Per quanto non espressamente previsto dall'accordo, si applicano le disposizioni del codice civile.

#### **Articolo 10) Tutela della privacy**

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo GDPR 2016/679. Le parti, previa informativa ai sensi della predetta normativa sulla privacy, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità richieste.

#### **Articolo 11) Effetti e controversie**

Questo accordo produce effetti all'atto della sua stipula, che avviene mediante firma digitale, in forma di scrittura privata non sottoposta a diritti di rogito e registrabile in caso d'uso a richiesta di una delle parti.

L'esecuzione dell'accordo, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, non comporta alcun obbligo di natura finanziaria eccetto il rimborso spese specificato all'articolo 4.

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione di questo accordo è competente a decidere il Foro di Cagliari, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente.

## **Articolo 12) Forma del presente Accordo – esenzione bollo e registrazione**

Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.

Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

PER L'AGENZIA FORESTALE  
REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
TECNICO AD INTERIM

(DOTT. MAURIZIO MALLOCI)

PER IL SERVIZIO PESCA E  
ACQUACOLTURA  
DELL'ASSESSORATO  
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA  
AGRO-PASTORALE

IL DIRETTORE

(DOTT. GIORGIO PISANU)

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
DELLA VITA E DELL'AMBIENTE  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
CAGLIARI,

IL DIRETTORE

(PROF.SSA ANNA MARIA FADDA)

PER IL SERVIZIO TUTELA DELLA  
NATURA E POLITICHE FORESTALI,  
ASSESSORATO DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE

IL DIRETTORE

(DOTT. GIOVANNI PIRAS)

PER IL CORPO FORESTALE E DI  
VIGILANZA AMBIENTALE – RAS,  
SERVIZIO VIGILANZA E  
COORDINAMENTO TECNICO

IL COMANDANTE

(DOTT. ANTONIO CASULA)